

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CAGLIARI

DECRETO N° 4727/2007

Il Capitano di Vascello (C P) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari:

- vista la circolare n.5203674 in data 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n.8 con la quale il Ministro dei Trasporti' e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio;
- vista la circolare n. DEM3/0151 in data 23.01.2004, relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004/-2005;
- vista la circolare n. 15191 in data 20/12/2006, concernente i criteri e meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2007 - 2008;
- esaminati, secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo **Ormeggiatori** di **PORTOVESME**, S. ANTIOCO, CALASETTA e; della Rada del GOLFO di PALMAS, i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore ,di disponibilità globalmente vincolate al servizio di revisione tariffaria;
 - al numero ed alle caratteristiche dei conseguenti servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei rilevamenti relativi, al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- considerati gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità 'e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità (marittima e portuale)e specifici di cui il Gruppo é tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle. navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a nschio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni, di pericolo nell' ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- accertato che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori di PORTOVESME, S. ANTIOCO, CALASETTA e della Rada del GOLFO di PALMAS, di cui al Decreto n. 4071/2004 del 6 febbraio 2004 devono essere modificate;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- visto il Decreto n. 30/03 del 30 giugno 2003 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei Porti di PORTOVESME, S. A.N'TIOCO, CALASETTA e Rada del GOLFO di PALMAS;

DECRETA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2007 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori di PORTOVESME, S. ANTIOCO, CALASETTA e Rada del GOLFO di PALMAS, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di PORTOVESME, S. ANTIOCO, CALASETTA e della Rada del GOLFO di PALMAS, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell' adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO DI PORTOVESME e CALASETTA

A. NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza .lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	15,50
501	1.000	26,00
1.001	2.000	66,00
2.001	3.500	169,50
3.501	5.000	233,00
5.001	7.500	292,50
7.501	10.000	353,50
10.001	15.000	418,50
15.001	20.000	504,50
20.001	25.000	591,50
25.001	30.000	677,00
30.001	35.000	766,00
35.001	40.000	844,50

per ogni 1.000.G.T. o frazione € 11,50 in aggiunta alla tariffa precedente

Ai fini delle tariffe di cui sopra, per le; navi traghetto Ro-Ro adibite esclusivamente al trasporto merci, la stazza lorda va moltiplicata per il coefficiente 0,90.

B: TRAGHETTI RO-RO PASSEGGERI

scaglioni tonnellate stazza .lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	7,50
501	1.000	12,50
1.001	2.000	19,00
2.001	3.500	23,50

3.501	5.000	87,50
5.001	7.500	148,00
7.501	10.000	208,00
10.001	15.000	273,00
15.001	20.000	359,00
20.001	25.000	446,50
25.001	30.000	532,00
30.001	35.000	620,50
35.001	40.000	699,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 8,00 in aggiunta alla tariffa precedente

ZONA OPERTIVA: PORTO DI SANT' ANTIOCO E RADA DEL GOLFO DI P ALMAS

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	105,00
501	1.000	175,50
1.001	2.000	245,50
2.001	3.500	316,50
3.501	5.000	421,50
5.001	7.500	580,00
35.001	40.000	781,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 31,50 in aggiunta alla tariffa precedente

Ai fini delle tariffe di cui sopra, per le navi traghetto Ro-Ro adibite esclusivamente al trasporto merci, la stazza lorda va moltiplicata per il coefficiente 0,90.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione tariffaria del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

L'appartenenza delle navi traghetto al tipo passeggeri o merci può essere desunto dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art.4

Per lo sbroglio delle ancore si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave.

In caso di particolari prestazioni non espressamente previste dal presente Decreto il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, D.792:

- 1. il primo giorno dell'anno;
- 2. il giorno 6 gennaio II"Epifania";
- 3. il lunedì dell'Angelo;
- 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
- 5. il 1 o maggio, festa del Lavoro;
- 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
- 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergillè r.,llaria;
- 8. il 1 novembre, Ognissanti;
- 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
- 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
- 12. il Santo Patrono di Portosuso;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave come rinforzo al personale di bordo per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 38,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 19,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

Il Decreto n. 4071/2004 del 6 febbraio 2004 è abrogato.

Art. 10

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.